

## Decreto sicurezza, tutte le misure: «fermo preventivo» per 12 ore, daspo dai cortei per i violenti e stretta sui coltelli

Aggressioni ai professori e al personale sociosanitario: c'è la stessa aggravante di chi colpisce le forze dell'ordine (Fonte: <https://roma.corriere.it/> 5 febbraio 2026)



Via libera del Consiglio dei ministri al [pacchetto sicurezza](#) che tiene conto [delle correzioni del Quirinale](#). Sono molteplici le misure contenute nei 33 articoli del decreto. Ecco nel dettaglio cosa prevedono [le nuove norme](#).

**In questura fino a 12 ore: ecco quando scatta l'"accompagnamento"**

Entra nell'ordinamento il cosiddetto [«fermo preventivo»](#), in vista di una manifestazione. Norma a lungo oggetto di contesa politica e bollata da chi l'avversa come [«liberticida»](#). Nel decreto è trattata come [«procedura d'urgenza»](#) che consente «l'allontanamento e il **trattenimento temporaneo**», fino a 12 ore, di «soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico»: cioè persone per le quali vi sia un [«fondato motivo](#) in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso» di armi, di ritenere che possano [mettere a rischio il pacifico svolgimento di un evento](#). [Non un «fermo» nella norma, ma un «accompagnamento](#) presso uffici di pubblica sicurezza per prevenire condotte di pericolo in occasione di manifestazioni pubbliche». Del trattenimento e dell'orario in cui viene disposto, **deve essere informato immediatamente il pm** che se non riconosce che ricorrono le condizioni, **può ordinare il rilascio**.

**«Daspo» dai cortei: a chi ha precedenti può essere vietata la piazza**

Un'altra norma legata alla sicurezza delle piazze è **una sorta di «daspo»**, un **divieto di accesso per i violenti**. La previsione normativa del decreto, però configura questo divieto solo come sanzione accessoria di una condanna, anche in primo grado. È quindi il giudice, **per alcuni reati gravissimi**, **dice il ministro Piantedosi**, a valutare se disporre per il condannato un divieto di partecipazione ad assembramenti in luogo pubblico. I reati gravissimi sono una dozzina e vanno dall'attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per **le lesioni contro agenti delle forze dell'ordine, il personale sanitario o gli arbitri di manifestazioni sportive, omicidio, tentato omicidio, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento di edifici pubblici, monumenti, infrastrutture, impianti industriali**. Il questore può disporre che il condannato vada a firmare una o più volte, negli orari della manifestazione, negli uffici di polizia. La violazione del divieto è punita con pene da 4 mesi a un anno.

**Chi agisce per giusta causa non va automaticamente nel registro degli indagati**

Anche il cosiddetto **«scudo penale»** – che però il ministro della Giustizia **Carlo Nordio** ha pregato di **non chiamare più così** – è stato oggetto di molte polemiche. La nuova norma **non tutela solo gli agenti ma tutti i cittadini**: prevede che non sia più automatica l'iscrizione nel registro degli indagati per chi abbia agito in presenza di «una causa di giustificazione», cioè la **legittima difesa, l'uso legittimo di un'arma, l'adempimento di un dovere** (può essere il caso di un medico accusato di «malpractice»). In questi casi, **non sarà definito indagato**, «un'onta» dice Nordio, **ma annotazione preliminare in un «modello separato»** interno agli uffici giudiziari. Nel decreto legge entra anche **l'estensione delle garanzie di assistenza legale** a favore di «forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco»: nei casi in cui l'autorità giudiziaria è tenuta a iscrivere il nome di un appartenente a questi corpi nel registro degli indagati – a seguito di denunce legate ad attività di servizio – **lo Stato paga le spese legali fin dalla fase delle indagini preliminari**.

**Violenze contro insegnanti e personale ospedaliero: ci sono le aggravanti**

Per tutelare gli insegnanti e gli operatori sociosanitari il decreto prevede che ai responsabili di aggressioni e violenze nei loro confronti possa essere contestato il **reato di «lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni»**. Comporta **un'aggravante di pena da 2 a 5 anni**. In caso di lesioni personali gravi o gravissime passa rispettivamente da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni. Sempre contro le violenze nelle scuole, viene **introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza** in caso di reati commessi negli istituti. Introdotta anche una **tutela penale rafforzata per giornalisti e direttori di testata collegata alla loro attività**: il decreto prevede infatti una specifica circostanza aggravante per i reati contro l'incolumità e la libertà morale commessi ai loro danni. Una tutela

specifica infine è dedicata alla **sicurezza ferroviaria**: aggravate le pene per le lesioni al personale di bordo e nuove procedure di accesso alle banche dati dei passeggeri.

### **Coltelli in mano ai minori: la norma «anti-maranza» che multa anche i genitori**

**La stretta sui coltelli** risponde all'allarme sulla violenza giovanile. Divieto assoluto di vendita - gli esercenti avranno l'obbligo di richiedere un documento di identità all'acquirente, a meno che la maggiore età non sia manifesta, e le piattaforme di vendita on line dovranno attrezzarsi con sistemi di verifica - con multa per chi lo viola da 500 a 3.000 euro che raddoppia in caso di reiterazione (fino a un massimo di 12 mila euro). Chiusura del punto vendita per 15 giorni (45 in caso di reiterazione). Per chi elude il divieto è prevista la revoca della licenza commerciale. **Divieto, per tutti, di portare il coltello con lama superiore agli 8 centimetri** «se non per giustificato motivo». La violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se il divieto è violato da un minorenne, multa accessoria da 200 a 1.000 euro a carico dei genitori. Infine viene previsto l'**illecito penale** (punito con reclusione da 6 mesi a 5 anni) **per chi fugga da un posto di blocco** generando pericolo per la pubblica incolumità, con arresto in flagranza differita.

### **Migranti, meno vincoli per costruire nuovi centri. Slittano le altre norme**

Sei dei 33 articoli del decreto legge modificano **norme relative ai migranti**. Viene abrogato il **gratuito patrocinio** nei casi di **ricorso contro il provvedimento di espulsione** del cittadino extra Ue. Si introducono deroghe «a ogni disposizione di legge diversa da quella penale» per il potenziamento (localizzazione, costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione) della rete dei centri per migranti. Si semplificano le modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale: dopo la violazione del secondo ordine di espulsione, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento ma all'esecuzione del provvedimento già emesso. L'articolo 28, infine, introduce l'obbligo di cooperazione per i detenuti e internati stranieri all'accertamento dell'identità. Il **blocco navale** – interdizione delle acque territoriali, con la possibilità, se esistono accordi con Paesi terzi sicuri, di trasferire i migranti altrove per le procedure di asilo – **sarà invece nel DdL** che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana.